

DIRETTIVA RAEE 2012/19/EU – OPEN SCOPE

APPLICAZIONE A POMPE E SISTEMI DI POMPAGGIO

Position Paper ANIMA/ASSOPOMPE – Luglio 2018

INTRODUZIONE

Dal 15 agosto 2018 molte nuove tipologie di *apparecchiature elettriche ed elettroniche* (AEE) del mondo delle pompe e dei sistemi di pompaggio in generale rientreranno nell'ambito di applicazione della Direttiva RAEE 2012/19/UE¹ e del relativo decreto di recepimento italiano (Dlgs 14 Marzo 2014 n° 49²). Al termine del periodo transitorio – che in Italia ha avuto inizio il 12 aprile 2014 e si concluderà il 14 agosto 2018 – le disposizioni volte a prevenire la formazione dei rifiuti di AEE e ad assicurare l'organizzazione e il finanziamento delle attività di raccolta differenziata, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei prodotti dismessi, si applicheranno quindi a tutte le *“apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici, e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1.000 Volt per la corrente alternata e a 1.500 Volt per la corrente continua”*, con alcune, limitate, esclusioni.

Un'elettropompa, intesa come insieme costituito da componente idraulica e motore elettrico, si configura dunque come AEE; il fabbricante dell'elettropompa è quindi un produttore di AEE se è classificabile come produttore ai fini RAEE in quanto si verifica una delle condizioni previste alla lettera g dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49³.

¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012L0019>

² <http://www.governo.it/sites/governo.it/files/75158-9343.pdf>

³ g) 'produttore': la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza, ai sensi della Sezione II, del Capo I, del Titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza:

1) è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;

2) è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato 'produttore', se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1);

3) è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea;

4) è stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici;

La fornitura di un “kit di assemblaggio” (parte idraulica della pompa + motore elettrico + eventuale componentistica che dovranno essere assemblati da un soggetto terzo) equivale alla fornitura di un AEE ed è dunque nell’ambito di applicazione della direttiva (vedere documento WEEE2 FAQ⁴, punto 3.6).

La sola parte idraulica della pompa, priva di motore elettrico, non costituisce un’AEE, quindi l’immissione sul mercato di questa apparecchiatura non è nell’ambito di applicazione della direttiva.

Le pompe che sono azionate da un motore non elettrico, endotermico, non sono AEE e quindi non sono nell’ambito di applicazione della direttiva.

Le elettropompe o i componenti delle elettropompe che sono forniti come ricambi di un AEE già immessa sul mercato non sono nell’ambito di applicazione della direttiva.

Un esempio delle apparecchiature del settore considerabili o meno AEE è disponibile in allegato I al presente position paper.

ESCLUSIONI

L’ambito di applicazione della Direttiva è limitato da poche esclusioni. Quelle applicabili ai prodotti di interesse Assopompe sono le seguenti:

- 1. apparecchiature progettate e installate specificamente come parte di un’altra apparecchiatura che è esclusa o che non rientra nell’ambito di applicazione del presente decreto legislativo, purché possano svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura (rif. art. 3, comma 1, lettera b) del D.lgs. 49/2014).**

Questa esclusione è applicabile a quelle tipologie di elettropompe che si configurano come componenti di altre apparecchiature escluse.

Le AEE progettate per essere integrate in un’apparecchiatura o sistema specifici che sono esclusi o che non rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva (Es. AEE per installazione fissa di grandi dimensioni), si possono ritenere escluse, purché il fabbricante sia in condizioni di provare che, in altre applicazioni simili, non possano funzionare.

La Commissione precisa inoltre nel documento WEEE2 FAQ che tutti i componenti immessi sul mercato separatamente, per essere impiegati per fabbricare e/o riparare un’altra AEE non

⁴ <http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/faq.pdf>

rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva, a meno che abbiano loro stessi una funzione indipendente.

Questa specifica consente di ridurre il rischio di una situazione di doppio o multiplo finanziamento per cui uno o più componenti identificati e dichiarati come AEE dal produttore vengono successivamente incorporati all'interno di una macchina finita AEE il cui costruttore, a sua volta, ne sostiene i costi di ritiro e smaltimento.

Va precisato che i prodotti realizzati anche per essere incorporati in altri prodotti come componenti sono tipicamente forniti ad aziende OEM (Original Equipment Manufacturer).

Se l'azienda fornitrice o subfornitrice di OEM è in grado di effettuare con certezza una distinzione, nei quantitativi immessi sul mercato, tra i prodotti destinati ad essere incorporati in altre AEE e i prodotti passibili invece di vendita diretta all'utilizzatore, essa potrà evitare di dichiarare e finanziare quella parte di immesso destinata unicamente ad incorporazione, proprio perché la dichiarazione e il relativo finanziamento verranno effettuati dal produttore dell'apparecchiatura (OEM) o dell'impianto finale. Questo risultato si può ottenere prevedendo la tracciabilità del prodotto dal fabbricante fino al cliente, provata dal produttore con documentazione tecnica, quale per esempio la dichiarazione di incorporazione, e documentazione amministrativa che attesti la destinazione del prodotto, come fatture e/o contratti di fornitura.

In questa esclusione si possono dunque inquadrare tipologie di elettropompe che sono parti di altre apparecchiature finite quali ad esempio:

- circolatori integrati in caldaia
- elettropompe integrate in macchine alimentari
- elettropompe integrate in lavastoviglie
- elettropompe integrate in chiller industriali
- etc...

Secondo lo stesso principio deve essere gestita la componentistica delle pompe (motori elettrici, quadri elettrici, inverter, ecc.).

Il fornitore del componente:

- non dichiara l'immissione sul mercato ai fini RAEE di quelle apparecchiature considerabili AEE che sono destinate all'installazione in un'elettropompa, poiché le stesse saranno dichiarate ai fini RAEE nell'ambito della dichiarazione dell'elettropompa dal soggetto che immette quest'ultima sul mercato;
- non dichiara l'immissione sul mercato ai fini RAEE di quelle apparecchiature considerabili AEE che vengono ri-brandizzate dal costruttore di elettropompe al fine di far risultare quest'ultimo come produttore dell'apparecchiatura;

- dichiara l'immissione sul mercato ai fini RAEE di quelle apparecchiature considerabili AEE delle quali non può conoscere la destinazione d'utilizzo finale.

2. gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni (rif. art. 3, comma 2, lettera b) del D.lgs. 49/2014);

In questa esclusione possono ricadere tutte le tipologie di elettropompe che sono installate in maniera permanente, mantenute e disinstallate da personale specializzato e che :

- hanno una potenza superiore ai 375 kW
e/o
- sono di un peso superiore alle 2 ton e di un volume di almeno 15,625 m³ (es. 2,5 m x 2,5 m x 2,5 m).

3. installazioni fisse di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di dette installazioni (rif. art. 3, comma 2, lettera c) del D.lgs. 49/2014);

Nel settore pompe l' esclusione prevista al punto 3 è applicabile a tutta la produzione che si può considerare "ingegnerizzata", su commessa, in antitesi a quella che è considerata la produzione standardizzata su grandi volumi.

Un utile supporto per distinguere i prodotti che si possono considerare "produzione di serie", da quelli su commessa, nel settore è offerto dalla regolamentazione sull'ecodesign delle pompe centrifughe. La regolamentazione ecodesign è stata emanata dalla Commissione Europea al fine di limitare i consumi energetici delle apparecchiature più energivore diffuse in grandi volumi. Il target della legislazione ecodesign è dunque proprio la produzione seriale, e i parametri utilizzati per definire i confini di applicazione di questa norma sono adatti per definire il campo di applicazione della legislazione RAEE rispetto alle pompe.

Da un'analisi dei Regolamenti e delle Normative ecodesign esistenti (Regolamento 547/2012 e relativo studio sulla revisione, Norma EN 16480, progetti di norma prEN 17038 parti da 1 a 4) emerge che una **potenza della macchina superiore ai 160 kW** può essere utilizzata come parametro per stabilire una linea di demarcazione oltre la quale la produzione diventa sicuramente

di tipo ingegnerizzato e dunque **esclusa** anche **dal campo di applicazione della Direttiva RAEE⁵**.

Tutti i prodotti destinati all'**ambito Oil&Gas** sono di tipo ingegnerizzato destinati ad impianti fissi di grandi dimensioni e dunque **esclusi dal campo di applicazione della direttiva, in ragione del punto 3.**

Le esclusioni sono applicabili anche a elettropompe con potenze inferiori a 160 kW, qualora il fabbricante possa dimostrare che le stesse siano destinate a diventare parte di impianti fissi di grandi dimensioni e che siano progettate specificatamente (“tailor made”) per questi impianti.

DISTINZIONE TRA RAEE DOMESTICI E PROFESSIONALI

Le apparecchiature soggette alle prescrizioni RAEE vanno distinte tra **RAEE provenienti da nuclei domestici e RAEE professionali**, così come definiti dalla Direttiva europea e dal decreto nazionale:

- *“RAEE provenienti dai nuclei domestici”*: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici.
- *“RAEE professionali”*: i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici.

Ai fini della Direttiva RAEE si devono considerare come destinate ad applicazioni domestiche le elettropompe che, a fine vita, provengono dagli ambiti domestici e le stesse elettropompe (analoghe per natura) che pur provenendo da ambiti diversi dal domestico sono utilizzate in quantità analoghe all'uso domestico.

Le elettropompe che possono essere considerate per applicazioni domestiche sono tipicamente alimentate da motori monofase con potenze inferiori a 3 kW e sono delle seguenti tipologie (elenco esemplificativo e non esaustivo):


- Circolatori “stand alone” per impianti domestici.
- Elettropompe portatili di tipo jet e pompe per rimozione acqua.
- Elettropompe per drenaggio in applicazioni domestiche.

⁵ Nel caso dei booster-set il parametro dei 160 kW è da considerarsi come potenza delle singole unità di pompaggio che compongono il booster-set.

- Elettropompe per acquari, laghetti, fontane in applicazioni domestiche.
- Elettropompe per piscine fuori terra.

Per una migliore distinzione dell'ambito domestico da quello professionale potrà essere utile la collaborazione del consorzio raee a cui il fabbricante si iscriverà, che sarà in condizione di confrontare la distribuzione dei prodotti con quello delle attività di raccolta e smaltimento dei medesimi.

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO





ASSOPOMPE – Associazione Italiana Produttori Pompe - Assopompe è l'associazione dei costruttori italiani di pompe aperta anche alle aziende commerciali del settore. Gli associati Assopompe producono e commercializzano pompe centrifughe e volumetriche per liquidi destinate ad applicazione in ambito civile, industriale ed oil&gas.

Fra le sue finalità prioritarie: informare i soci sugli sviluppi del mercato, promuovere l'aggregazione di risorse e competenze, divulgare conoscenze utili a sostenere la vitalità tecnologica e industriale di un settore importante dell'economia italiana. Il settore rappresentato da Assopompe occupa 7.500 addetti, con un fatturato totale di oltre 1.850 milioni euro e una quota export fatturato del 71% 2).

ANIMA CONFINDUSTRIA MECCANICA VARIA – è la Federazione industriale di categoria che, in seno a Confindustria, rappresenta le aziende della meccanica varia e affine, un settore che occupa 210.000 addetti per un fatturato di 44,7 miliardi di euro e una quota export/fatturato del 58,5% (dati riferiti al preconsuntivo 2016). I macro settori rappresentati da ANIMA sono: macchine ed impianti per la produzione di energia e per l'industria chimica e petrolifera - montaggio impianti industriali; logistica e movimentazione delle merci; tecnologie ed attrezzature per acqua e prodotti alimentari; tecnologie e prodotti per l'industria; impianti, macchine prodotti per l'edilizia; macchine e impianti per la sicurezza dell'uomo e dell'ambiente; costruzioni metalliche in genere.

Si ringrazia per la collaborazione nella preparazione del position paper il consorzio **Ecoped** (sistema collettivo di gestione RAEE).

ALLEGATO I
AEE E NON-AEE NEL SETTORE POMPE
ESEMPI

